

Domande Frequenti su Imposta di Soggiorno

✓ CHE COS'È?

L'imposta di soggiorno, adottata dal Comune di Manciano (in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23), decorre dal **28 marzo 2013**. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali destinati al turismo.

✓ RIMANE IN VIGORE DURANTE TUTTO L'ARCO DELL'ANNO SOLARE?

Limitatamente all'anno 2013, data la pressoché coincidenza con la festività pasquale, l'imposta decorre dal 28 marzo 2013 al 31 ottobre 2013. Negli anni successivi al 2013 l'applicazione dell'imposta decorrerà dal 1 marzo al 31 ottobre.

✓ IL GETTITO DERIVATO DALL'IMPOSTA DI SOGGIORNO POTREBBE ESSERE UTILIZZATO PER FINANZIARE SERVIZI NON IN MATERIA DI TURISMO?

In base all'articolo 2, comma 1 del regolamento comunale dell'imposta di soggiorno, il gettito andrà a finanziare:

- progetti di sviluppo di reti di escursionistica, anche in ambito intercomunale;
- progetti di sviluppo degli itinerari turistici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale;
- rafforzamento e aggiornamento degli strumenti di promozione, accoglienza e valorizzazione;
- riqualificazione e gestione dei beni culturali e ambientali locali e dei relativi servizi;
- finanziamento di interventi promozionali e/o eventi di attrazione turistica da realizzarsi anche in collaborazione con la regione e/o con altri enti locali e/o con associazioni e/o con privati;
- progetti di mobilità turistica interna;
- investimenti per migliorare l'immagine e la qualità dell'accoglienza turistica della località;

Inoltre in base all'articolo 2, comma 2 sempre del regolamento comunale il gettito derivante dall'imposta di soggiorno dovrà essere incassato nel bilancio dell'ente in un apposito capitolo di bilancio in entrata ed al fine di garantire la **massima trasparenza**, tutti gli

impegni di spesa finanziati con tale capitolo, verranno pubblicati sul sito web del comune.

✓ CHI È SOGGETTO ALL'IMPOSTA DI SOGGIORNO?

Sono soggetti all'imposta di soggiorno tutti coloro che pernottano nelle strutture ricettive del Comune di Manciano, fatte salve le esenzioni successivamente esplicitate.

Per strutture ricettive si intendono quelle individuate e definite dalla legge regionale in materia di turismo (Legge Regionale 23.03.2000 n. 42 e successive modificazioni e integrazioni).

IMPORTANTE: *l'imposta di soggiorno è a carico dell'ospite e non della struttura ricettiva, quindi NON deve essere inclusa nel prezzo della camera. Si paga infatti al check out ed è un extra rispetto al costo del soggiorno.*

✓ QUANTO SI PAGA?

La misura dell'imposta è applicata fino a un massimo di 7 pernottamenti nel periodo di applicazione dell'imposta di soggiorno (es.28 marzo 2013 – 31 ottobre 2013).I 7 pernottamenti sono da intendersi in senso cumulativo:

a. possono essere accumulati durante tutto il corso del periodo di decorrenza dell'imposta (es. Se a Maggio effettuo un soggiorno di 3 notti, poi in Agosto soggiorno altre 3 notti e infine a Settembre pernotto per altre 2 notti; questi pernottamenti avvenuti in periodi successivi dell'anno si sommano e concorrono al raggiungimento della soglia dei 7 pernottamenti per i quali è corrisposta l'imposta. Quindi si paga solo un giorno del pernottamento di Settembre).

b. questa soglia di 7 pernottamenti è da intendersi cumulativa fra tutti i comuni della provincia che adottano il detto regolamento: Manciano – Grosseto – Massa Marittima (es. Se a Maggio effettuo un soggiorno di 4 notti a Grosseto, poi in Agosto soggiorno altre 3 notti a Massa Marittima ed infine a Settembre pernotto per 2 notti a Manciano, gli ospiti non pagano l'imposta di soggiorno a Manciano).

TARIFFE:

FASCIA DI PREZZO (CAMERA DOPPIA/BILOCALE)	ALIQUTA (AL GIORNO A PERSONA)
0 – 49 €	€ 0.5
50 – 99 €	€ 1.00
100 – 199 €	€ 2.00

Da € 200	€ 3.00
-----------------	---------------

Come si può notare, l'imposta di soggiorno è articolata in quattro fasce di prezzo. Ogni struttura, in base al prezzo medio praticato, cade in una fascia di prezzo di appartenenza ed a questa corrisponde una relativa aliquota a persona.

Il prezzo medio si determina nel seguente modo:

1- Hotel, RTA, B&B, Affittacamere, Agriturismi, Residenze d'epoca : prezzo medio di una camera doppia con prima colazione per due persone praticato durante l'anno solare precedente;

2- Appartamenti, Case Vacanza, Residence : prezzo medio di un bilocale per due persone praticato durante l'anno solare precedente;

3- Campeggio, Camper Service : prezzo medio di una unità di alloggio a persona praticato durante l'anno solare precedente;

Di seguito si riporta un ipotesi di calcolo del prezzo medio

Stagione	Prezzo unità di alloggio (camera doppia/bilocale...)	Giorni (anno riferimento 2012)	Totale
Bassa (dal ---- al -----)	30 euro	205	$X=(30 \times 205)$
Media (dal --- al -----)	40 euro	80	$Y= (40 \times 80)$
Alta (dal ---- al -----)	50 euro	80	$Z= (50 \times 80)$

Determinazione del prezzo medio per unità di alloggio = $(X+Y+Z) / 365$

IMPORTANTE: il prezzo medio in riferimento all'unità di alloggio, determina la fascia di appartenenza e la relativa aliquota a persona. Quindi se il soggiorno avviene in camera tripla, si applica la relativa aliquota a persona ai tre ospiti. Ad esempio se la struttura è in seconda fascia, per una tripla, l'imposta da corrispondere è di 1€ al giorno a persona, quindi 3€ al giorno.

Per anno solare si intende quello precedente alla dichiarazione della fascia di appartenenza e al prezzo medio che il gestore della struttura deve presentare annualmente al Comune.

IMPORTANTE: se una struttura ha diverse unità di alloggio, ad esempio camere doppie e appartamenti bilocali, la relativa aliquota si determina per la singola tipologia di alloggio. Ad esempio se una struttura ha camere doppie con prezzo medio 60€ ed appartamenti bilocali con prezzo medio 45€, quest'ultima praticherà il prezzo di 1€ a persona per gli ospiti che soggiornano nelle camere doppie e 0,5€ a persona per ospiti che soggiornano negli appartamenti.

✓ **CHE COSA SUCCEDERÀ SE UN SOGGETTO PASSIVO DI IMPOSTA SI RIFIUTA DI PAGARLA?**

1. il gestore della struttura dovrà far compilare al soggetto passivo un'autodichiarazione nella quale egli attesta il mancato pagamento dell'imposta di soggiorno. Il software messo gratuitamente a disposizione dal Comune per la gestione dell'imposta, permette in automatico il rilascio di tale dichiarazione. Per chi non vuole usufruire di tale servizio può fare riferimento al modello di quietanza predisposto dal Comune (**Dichiarazione-rifiuto-pagamento-ospite.doc**).

2. qualora il soggetto passivo rifiuti di sottoporsi anche alla compilazione di detta autodichiarazione che attesti il mancato pagamento, il gestore della struttura ricettiva dovrà compilare un apposito modulo, anch'esso predisposto dal software gestionale o in alternativa utilizzando il modello predisposto dal Comune (**Dichiarazione-omesso-versamento.doc**) nel quale dichiara che il soggetto passivo non ha ottemperato al pagamento, sgravandosi da ogni responsabilità.

✓ **CON QUALE MODALITÀ LA STRUTTURA COMUNICA ALL'ENTE IL PREZZO MEDIO DA ESSA PRATICATO?**

Ogni struttura ricettiva, attraverso una dichiarazione (**AutoDichiarazione-fascia-di-appartenenza-e-prezzo-medio.doc**), definisce il prezzo medio da essa praticato nell'anno solare precedente alla dichiarazione comunicando al comune la fascia di prezzo e la conseguente aliquota.

✓ **CHI È ESENTE DAL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA?**

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

1. i minori di 14 anni.
2. i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso le strutture ospedaliere del territorio comunale.
3. volontari che svolgono servizio di soccorso per calamità naturali.
4. coloro che hanno soggiornato almeno 7 giorni nel periodo di applicazione dell'imposta di soggiorno, nei comuni che adottano tale regolamento.

ATTENZIONE: Perché l'esenzione possa essere applicata alle persone indicate le stesse devono autocertificare la sussistenza dei presupposti. L'autocertificazione dovrà essere presentata alla struttura ricettiva.

Il software messo gratuitamente a disposizione dal Comune per la gestione dell'imposta, permette in automatico il rilascio di tale dichiarazione.

Per chi non vuole usufruire di tale servizio può fare riferimento al modello di quietanza predisposto dal Comune (**Dichiarazione-di-esenzione.doc**).

✓ **OBBLIGHI E ADEMPIMENTI DELLE STRUTTURE RICETTIVE**

I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Manciano sono tenute a:

1. informare i proprio ospiti sull'applicazione dell'imposta di soggiorno e sulle eventuali esenzioni;
2. ricevere la somma versata dal soggetto passivo, rilasciandone quietanza;
3. ricevere la documentazione comprovante il diritto all'esenzione o alla riduzione;
4. versare al Comune di Manciano le somme ricevute dai soggetti passivi trimestralmente, e comunque, entro il mese successivo al trimestre solare mediante :
 - Bonifico Bancario su c/c di Tesoreria intestato al Comune di MANCIANO - codice IBAN IT74F061607228000000010C01;
 - Versamento diretto presso la Tesoreria Comunale – Cassa di Risparmio di Firenze Agenzia di MANCIANO.
5. trasmettere al Comune di Manciano trimestralmente, e comunque, entro il mese successivo al trimestre solare una dichiarazione riassuntiva del n. di ospiti, n. di pernottamenti, cifra complessiva in € della somma ottenuta dal pagamento dell'imposta di soggiorno dei soggetti passivi, cifra complessiva in € versata al Comune. A tale dichiarazione devono essere allegate le eventuali certificazioni, riferite al trimestre solare, di rifiuto/omesso versamento dell'imposta da parte del cliente.

✓ **SE NEL TRIMESTRE NON HO NESSUN PERNOTTAMENTO DEVO UGUALMENTE EFFETTUARE LA DICHIARAZIONE?**

Sì, il gestore dovrà compilare la dichiarazione ponendo a zero tutti i campi.

✓ **QUALE DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE INVIATA AL COMUNE DA PARTE DELLE STRUTTURE RICETTIVE?**

La documentazione che le aziende devono inviare al Comune sono:

1. Dichiarazione annuale della fascia di appartenenza e prezzo medio per l'applicazione dell'imposta di soggiorno (**Dichiarazione-fascia-di-appartenenza-e-prezzo-medio.doc**);

2. Dichiarazione trimestrale del n. di ospiti, n. di pernottamenti, cifra complessiva in € della somma ottenuta dal pagamento dell'imposta di soggiorno dei soggetti passivi, cifra complessiva in € versata al Comune. In allegato a tale dichiarazione dovranno essere trasmesse al Comune le certificazioni, riferite al trimestre, di rifiuto/omesso versamento dell'imposta da parte dei clienti.

Il software messo gratuitamente a disposizione dal Comune per la gestione dell'imposta, permette in automatico il rilascio di tale dichiarazione.

Per chi non vuole usufruire di tale servizio può fare riferimento al modello di quietanza predisposto dal Comune (**Dichiarazione-resoconto-trimestrale.doc**).

Tutte le altre dichiarazioni di esenzione o riduzione dell'imposta, nonché i dati anagrafici dei clienti assoggettati all'imposta dovranno essere tenuti a disposizione del Comune presso la struttura ricettiva.

✓ **CON QUALI MODALITÀ SI POSSONO TRASMETTERE AL COMUNE I DATI APPENA ELENCATI?**

Le dichiarazioni possono essere inviate all'Ufficio Tributi del Comune con le seguenti modalità:

- 1) al numero di fax 0564 620496
- 2) all'indirizzo di posta elettronica (PEC) **comune.manciano@postacert.toscana.it**
- 3) tramite servizio postale all'indirizzo - COMUNE DI MANCIANO - Ufficio Tributi - Piazza Magenta, n. 1 – 58017 MANCIANO (GR)
- 4) con consegna a mano presso il protocollo comunale

✓ **A QUALI TIPO DI CONTROLLI SONO ASSOGGETTATE LE STRUTTURE RICETTIVE?**

Il Comune effettua il controllo degli adempimenti relativi all'imposta di soggiorno e del rispetto degli obblighi dei gestori delle strutture ricettive.

Il controllo è effettuato utilizzando gli strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione comunale può invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti e a restituire, compilati e firmati, i questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico.

Il Comune effettua il controllo, monitorando i prezzi praticati durante l'anno dalla struttura ricettiva, sugli OTA (OnLine Travel Agency) e sul proprio sito web, al fine di verificare la veridicità del prezzo medio comunicato e della relativa fascia di applicazione.

I gestori delle strutture ricettive sono altresì obbligati a segnalare, nella comunicazione trimestrale le generalità dei contribuenti evasori. L'adempimento di cui al precedente comma può avvenire anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'art. 24, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

✓ **SANZIONI**

In caso di inadempimento si applicano le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dei principi generali dettati in materia dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n.472 e n.473.

L'omesso, parziale o tardivo pagamento dell'imposta da parte del soggetto passivo è sanzionato con l'irrogazione della sanzione tributaria pari al 30% dell'imposta non versata secondo le modalità previste dall'art. 13 del Decreto Legislativo n. 471/1997, oltre all'addebito delle spese di accertamento.

Le omissioni e/o le irregolarità commesse dai gestori sono soggette, oltre alle eventuali conseguenze penali, alla sanzione amministrativa prevista per la violazione di norme regolamentari, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Per la mancata restituzione di questionari di cui all'art. 8 comma 2, entro 60gg dalla richiesta o per la loro incompleta o infedele compilazione si applica al gestore della struttura ricettiva la sanzione amministrativa pari da €. 25,00 a €. 500,00.

✓ **CHI E' IL SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA?**

Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il cliente.

Il gestore della struttura ricettiva non ha l'obbligo di pagamento in proprio dell'imposta di soggiorno nel caso in cui il cliente si rifiuta di pagare.

L'obbligo di versamento dell'imposta a cui è tenuto il gestore sussiste solo nel caso in cui le somme gli siano corrisposte da parte dell'ospite alloggiato.

Ricordiamo che il gestore ha comunque l'obbligo di:

- a) informare i propri ospiti sull'applicazione dell'imposta di soggiorno;
- b) ricevere la somma versata dal soggetto passivo, rilasciandone quietanza;
- c) ricevere la documentazione comprovante il diritto all'esenzione o alla riduzione;
- d) versare al Comune di Manciano trimestralmente le somme ricevute dai propri ospiti.
- e) trasmettere all'Amministrazione, trimestralmente e, una dichiarazione delle somme riscosse.

✓ **DEVE ESSERE RILASCIATA UNA QUIETANZA DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO ?**

Il gestore della struttura ricettiva deve rilasciare una quietanza di pagamento dell'imposta al cliente.

Il software messo gratuitamente a disposizione dal Comune per la gestione dell'imposta, permette in automatico il rilascio di tale quietanza. Infatti una volta registrate le generalità dell'ospite si può attivare ogni tipo di dichiarazione (quietanza, esenzione, rifiuto).

Per chi non vuole usufruire di tale servizio può fare riferimento al modello di quietanza predisposto dal Comune (**Quietanza.doc**).

✓ **ASPETTI FISCALI**

L'imposta di soggiorno è una somma che il gestore riscuote in nome e per conto del turista per riversarla successivamente al Comune, per cui è una partita di giro e come tale dovrà essere esclusa dall'imposizione IVA e da quella reddituale.

L'importo dell'imposta di soggiorno può essere inserito nella ricevuta/fattura fiscale che verrà emessa al momento della riscossione dell'intera prestazione. In questo caso dovrà essere aggiunta la dicitura "Imposta di soggiorno Comune di Manciano (fuori campo Iva)".

✓ **MODULISTICA**

Il Comune ha messo a disposizione gratuitamente dei gestori delle strutture ricettive, un'apposito software per una gestione semplice, puntuale e completa dell'imposta di soggiorno.

Per le strutture che gestiranno la tassa con tale software le dichiarazioni e autocertificazioni richieste sono all'interno della procedura, mentre per le altre il Comune ha inserito tutta la modulistica sul sito www.mancianopromozione.com e sul sito www.comune.manciano.gr.it.

✓ **COME SI ACCEDE AL SOFTWARE MESSO GRATUITAMENTE A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE?**

Si accede all'indirizzo:

<https://servizi-onlinecom.serversicuro.it/manciano/>

La Username e la Password sono comunicati mediante mail o posta direttamente dal Comune.

✓ **COSA GESTISCE IL SOFTWARE MESSO GRATUITAMENTE A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE?**

Il software lavora via web ed è composto di due componenti: un primo software gestisce tutta la parte inerente ai rapporti con il Comune, il secondo software può essere utilizzato dalle strutture ricettive per gestire le prenotazioni, invio in automatico dei dati ISTAT e C59 alla Provincia e alla Questura.

✓ **PER INFORMAZIONI A CHI POSSO RIVOLGERMI?**

Informazioni sull'utilizzo del software: tel. 0438 499139

Mail: info@hyksositalia.it

Informazioni sul regolamento e sull'applicazione dell'imposta:

help line/info point ufficio turistico ogni martedì e giovedì dalle 09.30 – 12.30 / 15.30 – 18.30 - Tel 0564/620532.

Si fornisce inoltre assistenza via mail, scrivendo all'indirizzo mancianopromozione@gmail.com, tutte le risposte fornite saranno pubblicate nella sezione FAQ del sito web, in modo fornire utili informazioni alle strutture.